

Nelle pavimentazione in ammattonato e/o autobloccanti di cemento dovrà essere provveduto alla formazione di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, formato in conglomerato cementizio dosato a ql 2 di cemento R325 per mc di misto, con interposta rete elettrosaldata a maglie 10x10 diam. mm 6 - 8; sopra a questo dovrà essere formato opportuno fondo in sabbia di fiume miscelata con cemento asciutto dosato a ql 1.5 per mc di sabbia. Si provvederà quindi alla posa in opera di mattoni e/o autobloccanti come esistenti o comunque concordati con gli uffici competenti, a perfetta regola d'arte, rimanendo tassativamente escluso il reimpiego di quelli rotti; i giunti verranno sigillati tramite opportuna stesa e scopatura di sabbia fine.

#### **ART. 9 - Periodi di esecuzione dei lavori. Continuità dei lavori e sanzioni per eventuali inadempienze**

I periodi di esecuzione lavori potranno essere di volta in volta definiti dal singolo provvedimento autorizzativo.

In ogni caso, salvo eventuale esplicita definizione temporale riportata nel singolo provvedimento i lavori dovranno essere eseguiti entro mesi sei dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

Al fine di evitare impedimenti ed ostacoli alla circolazione stradale in periodi di traffico intenso e/o danno all'immagine della città in periodi in cui si prevede elevato afflusso turistico e/o svolgimenti di particolari manifestazioni, i lavori, salvo deroghe esplicitamente riportate dal provvedimento autorizzativo, non potranno essere eseguiti nei seguenti periodi:

- dal giorno 6 dicembre al giorno 7 gennaio successivo di ogni anno;
- dal giovedì precedente il giorno di Pasqua fino al martedì successivo (entrambi compresi);
- dal 23 aprile al 2 maggio di ogni anno;
- due settimane a cavallo della domenica di carnevale;
- dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno;
- esclusivamente nella borgata del Rimedio: dal 1° al 15 settembre di ogni anno;
- dal 28 ottobre al 5 novembre di ogni anno.

Eventuali lavori in corso dovranno essere comunque sospesi in detti periodi, ogni materiale allontanato dal cantiere, la viabilità ed il decoro perfettamente ripristinato.

Tutti gli interventi eseguiti sulle strade comunali e loro pertinenze dovranno essere condotti anche in modo tale da limitare il più possibile ogni disagio all'utenza; tutti i lavori dovranno essere condotti con continuità ed è fatto esplicito divieto di interrompere ingiustificatamente i lavori senza provvedere all'immediata esecuzione dei ripristini provvisori e quindi intraprendere ogni provvedimento atto a ripristinare la viabilità pedonale e veicolare nonché il decoro delle aree interessate dall'intervento.

Eventuali inadempienze comporteranno l'applicazione delle dovute sanzioni (anche riferite all'ingiustificato intralcio alla circolazione stradale e conseguenti danni all'Amministrazione Comunale) ed anche l'annullamento d'ufficio del provvedimento autorizzativo senza che la ditta abbia nulla a pretendere in merito ad eventuali danni e/o oneri aggiuntivi derivanti da detti provvedimenti.

#### **ART. 10 - Inadempimenti**

1. Qualora un soggetto, nell'arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell'esecuzione dei lavori – con esecuzione da parte del Comune e incameramento della fideiussione o della cauzione di cui all'art. 5 – pari o superiore a cinque, sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad raddoppio della cauzione e non potrà avvalersi della facoltà di presentare cauzione sotto forma di polizza fideiussoria;